

## **Importo indicato nell'atto di intimazione – Cass. n. 2882/2022**

Esecuzione forzata - competenza - per valore - opposizione all'esecuzione ex art 615 -  
Opposizione all'esecuzione - "Credito per cui si procede" ex art. 17 c.p.c. - Importo indicato  
nell'atto di intimazione - Titolo esecutivo formato contro il condominio e precetto nei confronti  
dei singoli condomini "pro quota" - Irrilevanza.

Ai fini della competenza nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il valore della controversia si  
determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di intimazione (nella  
specie, rivolto "pro quota" millesimale nei confronti dei singoli condomini di un condominio,  
contro cui si era formato il titolo), non assumendo rilevanza che il titolo esecutivo tragga origine  
da un'unica obbligazione e che l'opposizione sia stata spiegata congiuntamente dai singoli  
debitori.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2882 del 31/01/2022 (Rv. 663867 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_010, Cod\_Proc\_Civ\_art\_017, Cod\_Proc\_Civ\_art\_615

**Corte**

**Cassazione**

**2882**

**2022**